

ARTICOLATO

Art. 1

Obiettivi e finalità

1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi e finalità:
 - a) far rientrare il ciclo produzione-consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, tramite l'eliminazione degli sprechi, massimizzando, nell'ordine, la riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita e il riciclaggio, e minimizzando, nell'ordine, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio in modo da tendere a zero nell'anno 2020. Tale percorso, inclusivo della fase di ricerca sul rifiuto residuale secco ai fini della riprogettazione industriale di beni e di prodotti totalmente decostruibili e riciclabili, è sinteticamente indicato come "Strategia Rifiuti Zero - *Zero Waste*";
 - b) proteggere l'ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986;
 - c) rafforzare la prevenzione primaria delle malattie attribuibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;
 - d) favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti;
 - e) realizzare un programma di nuova occupazione articolato a livello regionale attraverso la costituzione di distretti del riutilizzo, del riciclo, del recupero e della riprogettazione industriale di beni e di prodotti totalmente decostruibili e riciclabili.
2. Ai fini della presente legge e degli obiettivi indicati al successivo comma 3, si applicano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché le definizioni formulate dall'articolo 183 dello stesso decreto legislativo e dall'articolo 1 della decisione 2011/753/UE della Commissione in data 18 novembre 2011.
3. Nell'ambito della previsione di cui al comma 1, lettera a), sono stabiliti per i rifiuti urbani i seguenti obiettivi minimi, validi per ciascun ente locale:
 - a) per il 2016: 75 per cento di raccolta differenziata, 2 per cento di riuso, 70 per cento di riciclato e di compostato, 80 per cento di recupero di materia, 10 per cento di riduzione dei rifiuti rispetto al 2000;
 - b) per il 2020: 91 per cento di raccolta differenziata, 5 per cento di riuso, 85 per cento di riciclato e di compostato, 95 per cento di recupero di materia, 20 per cento di riduzione dei rifiuti rispetto al 2000;
 - c) per il 2050: 50 per cento di riduzione dei rifiuti rispetto al 2000.
4. Con riferimento ai rifiuti speciali sono formulati i seguenti obiettivi minimi:
 - a) per il 2020: riduzione del 30 per cento rispetto alla produzione del 2000, riciclaggio del 90 per cento e recupero complessivo di materia al 95 per cento;
 - b) per il 2050: riduzione del 50 per cento rispetto alla produzione del 2000.
5. Qualora l'Unione europea, tramite apposite direttive, ponga obiettivi maggiori rispetto a quelli previsti dalla presente legge, essi sono automaticamente recepiti nella normativa nazionale.

Art. 2

Raccolta differenziata

1. Ai fini del calcolo delle rese di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
 - a) sono comprese le frazioni differenziate di rifiuti raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta purché destinate a riciclaggio;
 - b) sono comprese le frazioni pericolose raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta, anche non destinate a riciclaggio;
 - c) sono esclusi gli scarti di selezione delle frazioni differenziate non destinati a riciclaggio;

- d) sono escluse le frazioni conferite da produttori artigianali, industriali e della grande distribuzione a soggetti terzi rispetto al gestore;
 - e) sono escluse le frazioni non pericolose raccolte anche separatamente ma non destinate ad impianti di riciclaggio;
 - f) sono esclusi gli inerti da costruzione e da demolizione e i materiali contenenti amianto anche conferiti ai centri di raccolta.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali di organizzare per tutte le utenze domestiche e non domestiche la raccolta separata delle seguenti frazioni:
- a) organica umida (scarti organici di cucina);
 - b) organica verde (scarti organici vegetali da sfalci e da potature) ;
 - c) carta/cartone;
 - d) vetro;
 - e) plastiche;
 - f) legno;
 - g) metalli;
 - h) rifiuti ingombranti destinati a riuso o a riciclo;
 - i) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ;
 - j) pannolini/pannoloni;
 - k) rifiuto residuale;
 - l) rifiuti urbani pericolosi (RUP).
3. Sono privilegiati i sistemi di raccolta mono-materiale. Eventuali raccolte multi-materiale di più frazioni sono consentite solo per i metalli e per le plastiche.
4. Le amministrazioni comunali emanano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico regolamento concernente le modalità di conferimento delle diverse frazioni di rifiuti, l'applicazione del compostaggio domestico e di zona, nonché le sanzioni in caso di mancata osservanza delle predette normative.
5. Allo scopo di facilitare il corretto conferimento, un'apposita commissione nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disposizioni di natura regolamentare per attribuire, su tutto il territorio nazionale, la medesima colorazione ai materiali e alle attrezzature utilizzati per la raccolta separata delle diverse frazioni di rifiuti.

Art. 3

Regime IVA

- 1. Le operazioni relative a cessioni di beni a fine vita recuperati a scopo di riuso sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto quando effettuate in forma di permuta, laddove è applicata l'aliquota agevolata del 4 per cento qualora i predetti beni siano oggetto di commercializzazione.
- 2. Le cessioni di materiali derivanti dai rifiuti e inviati a riciclo e quelle di prodotti realizzati con materiali ottenuti da riciclaggio con percentuale minima del 90 per cento, qualora non soggette ad aliquota inferiore, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto nella misura agevolata del 10 per cento. Una parte del gettito ricavato, pari all'importo corrispondente all'aliquota del 4 per cento, è destinata al fondo di rotazione di cui all'articolo 17, comma 1.
- 3. Sono altresì esenti dall'imposta sul valore aggiunto le cessioni di compostato derivante da trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Art. 4

Moratoria per inceneritori e trattamenti termici

- 1. È vietato il ricorso a procedimenti di trattamento termico per il recupero energetico in impianti di incenerimento, combustione e co-combustione di rifiuti, di fanghi essiccati o di residui

biodegradabili, di residui di lavorazione e di combustibili solidi secondari. Le linee del piano di dismissione di tutte le tipologie impiantistiche che fanno ricorso alle predette procedure sono definite dalla presente legge.

2. In relazione alla pericolosità per la salute dell'uomo, è sospeso il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di trattamento termico e di recupero energetico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 e dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di quelli destinati a operazioni di smaltimento ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che siano in fase di progettazione, di autorizzazione integrata ambientale o, comunque, non ancora entrati in esercizio.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto anche rispetto agli impianti industriali che producono o utilizzano combustibile derivato da rifiuti (CDR) o combustibili solidi secondari (CSS) in sostituzione di carburanti tradizionali.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del presente articolo nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 5

Revoca degli incentivi all'incenerimento

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono o, comunque, sono revocati tutti gli incentivi concessi in attuazione della normativa pregressa, con particolare riferimento alle forme di remunerazione incentivata introdotte dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 aprile 1992 (CIP6) e ai certificati verdi di impianti di incenerimento/combustione/co-combustione di rifiuti e di combustibili solidi secondari nonché di impianti a biomasse e biodigestori alimentati da rifiuti urbani e da prodotti o residui biodegradabili. La revoca si applica agli impianti in fase di progettazione e/o di autorizzazione integrata ambientale, non ancora entrati in esercizio, ovvero a quelli in esercizio e che abbiano fruito di incentivi per almeno cinque anni, compresi gli impianti in fase di proposta e/o di attuazione di ristrutturazione funzionale. La revoca degli incentivi opera anche nei confronti degli impianti industriali che usano o possono utilizzare come combustibile i residui di lavorazione o i combustibili solidi secondari.

2. Per le categorie di impianti di cui al comma 1, vengono altresì meno gli incentivi richiamati dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e quelli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, che sono rivolti al sostegno della produzione di energia elettrica mediante combustione di biomasse, in quanto parti biodegradabili dei rifiuti industriali e urbani come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, e di biogas prodotto da fonti rinnovabili.

Art. 6

Contratti per l'affidamento dei servizi

1. È fatto immediato obbligo alle amministrazioni comunali di rinegoziare i contratti sottoscritti per l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, in maniera tale da prevedere la riconversione degli impianti entro tre anni, a pena di risoluzione anticipata e con esclusione di qualsiasi rivalsa e/o di applicazione di penali a favore del soggetto gestore dell'impianto. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attiva un patto di riconversione impiantistica onde riconoscere al gestore il diritto di ottenere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti per il trattamento a mezzo riciclo/recupero delle frazioni differenziate e della quota residuale di indifferenziato destinato a riciclo/recupero di materie prodotte nello stesso bacino di riferimento.

2. Gli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, non riconvertiti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono in ogni caso destinati a essere dismessi entro il 2020.

3. I soggetti che non aderiscono al patto di riconversione impiantistica sono esclusi dall'affidamento di qualsiasi nuovo contratto per la gestione complessiva dei materiali post-utilizzo, sia in forma diretta e sia in forma associata.

4. Il patto di riconversione impiantistica di cui al comma 1 fa parte del più vasto programma di riconversione impiantistica industriale, gestito con modalità di partecipazione diretta delle istituzioni, dei gestori industriali e delle comunità locali, come previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.

Art. 7

Divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono o, comunque, sono revocate le autorizzazioni riguardanti il conferimento in impianti di incenerimento o di discarica di rifiuti urbani indifferenziati che non siano stati sottoposti a operazioni finalizzate a ricavare ulteriori beni o materiali atti al riuso, al riciclaggio e al recupero di materia, nonché quelle per il conferimento in discarica di rifiuti contenenti sostanze putrescibili non sottoposte a stabilizzazione biologica.

2. È vietato:

- a) smaltire in discarica o inviare a incenerimento i rifiuti riciclabili, comprese le biomasse agricole compostabili;
- b) inviare a incenerimento le frazioni di rifiuti che possono essere recuperati come materia.

Art. 8

Divieto di esportazione dei rifiuti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di autorizzazione all'esportazione di rifiuti indifferenziati anche se trattati con le tecnologie di tritovagliatura e di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) o di combustibili solidi secondari (CSS).

2. È altresì vietata l'esportazione, in particolare verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, dei rifiuti differenziati pericolosi, compresi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

3. Le regioni assicurano l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani e speciali, compresi quelli pericolosi, in tutte le fasi di trattamento.

4. Gli spostamenti di rifiuti non riciclabili, limitatamente a quelli speciali non pericolosi, sono consentiti solo in presenza di accordi interregionali per far fronte a carenze temporanee di impianti di trattamento in ambito regionale da realizzare entro il termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Divieto di diluizione e di riciclo delle scorie di incenerimento

1. È vietato l'utilizzo diretto o la diluizione delle scorie e delle ceneri da combustione/incenerimento con altri materiali ai fini della produzione di beni o di materiali, come indicato dall'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, oppure secondo le procedure semplificate del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998.

Art.10

Tributo speciale allo smaltimento e al recupero energetico

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, alimenta un fondo con destinazione vincolata al

ciclo dei rifiuti e si applica a tutte le operazioni di smaltimento ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure del tributo sono rivalutate annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Il tributo speciale è stabilito nella misura dimezzata pari ad euro 25,00 a tonnellata per i rifiuti urbani e speciali non pericolosi inviati a trattamento termico sia in impianti di incenerimento dedicati che rientrano fra quelli per il recupero energetico di cui all'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e sia in impianti non dedicati di produzione di energia, avviati a spegnimento e a riconversione per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Alla frazione organica stabilizzata derivante da trattamento meccanico (FOS), maturata, raffinata, con un indice di stabilità IRD (indice di respirazione dinamico) < 1000 mgO² (ossigeno)/ kg SV (solidi volatili in valore assoluto) e una pezzatura massima di 50 millimetri, utilizzata per la copertura giornaliera di discarica in un quantitativo massimo del 10 per cento in volume, si applica il minore tributo di euro 10,00 a tonnellata, trattandosi di recupero di materia diverso dal riciclaggio.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposito regolamento per applicare:

- a) ai rifiuti urbani, sconti su base comunale graduati rispetto all'importo massimo di euro 50,00 a tonnellata di cui al comma 1, di euro 25,00 a tonnellata di cui al comma 2 e di euro 10,00 a tonnellata di cui al comma 3 del presente articolo, in maniera inversamente proporzionale ai rifiuti procapite/equivalente inviati direttamente o indirettamente a smaltimento o a recupero energetico. Il regolamento contiene i criteri di calcolo degli abitanti equivalenti, prendendo in considerazione, per i singoli comuni, sia i flussi turistici, e sia la presenza di utenze non domestiche;
- b) ai rifiuti speciali, uno sconto per le aziende che minimizzano la loro produzione tramite piani di ristrutturazione produttiva.

Art.11

Utilizzo del gettito del tributo speciale

1. L'intero gettito del tributo speciale di cui all'articolo 10 e dell'addizionale del 20 per cento sul tributo speciale di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito di cui all'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è utilizzato dalle regioni per la riconversione della gestione dei rifiuti verso il percorso indicato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), allo scopo di:

- a) finanziare l'impiantistica finalizzata al riuso, al riciclaggio, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico, compresi i centri di riuso e di raccolta di cui al successivo articolo 24 e gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate;
- b) incentivare la riconversione delle metodologie di raccolta verso forme, come la raccolta domiciliare, più efficaci in ordine alla riduzione dei rifiuti e alla raccolta differenziata;
- c) premiare i comuni che hanno minimizzato i rifiuti procapite/equivalente inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio;
- d) sovvenzionare progetti di riduzione e di riuso;
- e) finanziare centri di ricerca e istituti pubblici di ricerca, promossi anche da comunità locali organizzate in ambiti di raccolta ottimale (ARO) o in ambiti territoriali ottimali (ATO), per il recupero spinto di materia dai rifiuti urbani residui (RUR).

2. I finanziamenti per l'impiantistica di cui al comma 1, lettera a), sono erogati sulla base del criterio della percentuale di rifiuti non inviati a smaltimento o a recupero energetico rispetto ai rifiuti in entrata.

3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono attribuiti previa formazione di una graduatoria che tiene conto del criterio unico basato sulla riduzione dei rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio.

Art.12

Tariffa di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclaggio e di materiale post consumo residuale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a stabilire le tariffe di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero energetico ancora esistenti e di trattamento del rifiuto residuale, in modo da differenziarle, per comune conferente, sulla base del criterio della minimizzazione del rifiuto procapite/equivalente da inviare ai predetti impianti, cui corrispondono tariffe più basse.

Art. 13

Incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclaggio

1. Al fine di evitare il fenomeno monopolistico-industriale e di favorire un corretto sistema di gestione del trattamento dei rifiuti urbani, vige, per gli operatori privati, il principio di separazione di ruolo tra i soggetti gestori delle fasi di raccolta e di recupero della materia e quelli gestori della fase di smaltimento, con espresso divieto per i primi di gestire anche la fase dello smaltimento attraverso qualunque collegamento societario.

2. La filiera del recupero di materia, comprensivo della riparazione, del riuso e del riciclaggio della frazione inorganica nonché del compostaggio aerobico/anaerobico della frazione organica, agevola la crescita di soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi, organizzati in distretti del riutilizzo, del riciclaggio e della riprogettazione. Il distretto è costituito da un'aggregazione di piccole e medie imprese legate alla comunità e fondate sull'interscambio di esperienze, di saperi, di progetti, di buone pratiche e di livelli di partecipazione tra lavoratori, imprese e residenti, che operano in un sistema certificato anche parallelo al Consorzio nazionale imballaggi, con utilizzo di impianti e di tecnologie a basso impatto ambientale. Le imprese operano all'interno di ambiti di raccolta ottimale (ARO), possono attivare eco-punti per la raccolta e il recupero di materiali specifici in deroga al sistema di privativa comunale, prevedendo che la loro attività sia soggetta a inserimento nei piani di gestione dei rifiuti provinciali e regionali, nell'ambito di una pianificazione pubblica per la massimizzazione del recupero di materia.

3. I servizi di raccolta dei rifiuti urbani e quelli di smaltimento costituiscono servizio pubblico locale (SPL) di interesse generale, che la normativa quadro nazionale prevede siano condotti secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, escludendo profitti e remunerazioni di qualsiasi forma. La loro gestione locale fa capo alle amministrazioni comunali che assicurano il rispetto del principio di precauzione a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, garantendo forme di gestione partecipata permanenti delle comunità locali e attuando il principio di prossimità. Gli investimenti effettuati per questa tipologia di servizi, destinati in particolare all'acquisizione delle aree e degli impianti relativi alla gestione della raccolta dei rifiuti urbani, dei centri per il riuso, dei centri di raccolta di cui all'articolo 24 e delle discariche pubbliche, sono esclusi dall'applicazione delle norme sul Patto di stabilità.

4. La proprietà e la gestione degli impianti di smaltimento in discarica, previsti esclusivamente per il conferimento della frazione residua da trattamenti di recupero, sono pubbliche e corredate da un programma obbligatorio di volumetrie conferite nel rispetto dell'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fissa il criterio di residualità per la fase dello smaltimento sino al suo azzeramento finale.

5. Presso ogni impianto di smaltimento è costituito un centro di ricerca finalizzato a effettuare analisi merceologiche per individuare la tipologia e l'incidenza degli oggetti e dei materiali costituenti il rifiuto urbano residuo, oggetto di riprogettazione industriale sulla base del principio della responsabilità estesa del produttore introdotto dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Art. 14

Semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclo

1. In attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio e per il recupero sia di frazioni secche e sia umide, sono privilegiate le procedure di autorizzazione accelerate e, ove previsto, semplificate ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con l'adozione da parte delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano di un iter amministrativo che, lasciando fermi i termini più brevi vigenti, imponga la conclusione del procedimento e il rilascio del titolo autorizzativo a cura dell'amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.

2. Gli impianti che godono del descritto regime speciale provvedono esclusivamente al trattamento per il recupero di materia e sono identificati nel modo seguente:

- a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio, con esclusione di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) o di combustibili solidi secondari (CSS), e con eventuale linea di pressoestrusione delle plastiche e di produzione di materia prima secondaria;
- b) impianti di compostaggio aerobico, compresi i cosiddetti impianti di compostaggio aerobico automatici, e impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU), con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue;
- c) impianti di selezione e di riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di pressoestrusione delle plastiche e di produzione di materia prima secondaria con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue;
- d) centri per il riuso e centri di raccolta di cui al successivo articolo 24.

3. L'attività degli impianti di digestione anaerobica, previsti dal comma 2, lettera b), privilegia l'immissione del biogas prodotto nella rete pubblica di distribuzione, tramite trattamenti di purificazione e di adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, a eccezione del biogas impiegato negli impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento dell'impianto stesso. È altresì previsto l'uso del biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti autorizzate, specialmente in caso di mancanza della rete pubblica di distribuzione del gas. È pertanto vietato il ricorso alla combustione del biogas prodotto con il descritto processo tecnologico, fatta eccezione per gli impianti di cui alla lettera b) del comma precedente e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, limitatamente al caso in cui sia presente una rete di teleriscaldamento locale o sia possibile l'utilizzazione pubblica del calore prodotto in misura pari ad almeno i due terzi, al fine di conseguire il massimo recupero del contenuto energetico del biogas stesso. Tale divieto è esteso agli impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione e alimentati sia da FORSU e sia da scarti agricoli che producono compostato idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio, che agli impianti alimentati da biomasse derivate da rifiuti in generale.

4. Gli impianti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle attività con procedura semplificata non possono nel tempo essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti.

Art. 15

Tariffa puntuale

1. Entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attuato il passaggio al sistema di tariffa puntuale, in cui la quota di tariffa variabile per le utenze domestiche è

direttamente proporzionale alla quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferito, con sistema di rilevazione e di contabilità per singola utenza. Per le utenze non domestiche, la tariffa può essere applicata in misura minore anche alle frazioni differenziate.

2. Il compostaggio domestico e di comunità è incentivato con adeguato sconto sulla tariffa.

Art. 16

ARO e ATO

1. Le amministrazioni comunali sono titolari di privativa sui rifiuti urbani. Compete ai comuni, agendo in via autonoma o in associazione fra loro, la decisione finale sulla gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio.

2. Le operazioni di riduzione, di riuso e di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti urbani, per il modello organizzativo adottato, per lo scopo che si prefiggono, per il coinvolgimento attivo dell'intera popolazione, per la mancanza di un ambito ottimale di applicazione, costituiscono servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, condotti secondo principi di economicità, di efficacia, di efficienza e di solidarietà *intra* e *inter* generazionale.

3. Possono essere istituiti ambiti di raccolta ottimale (ARO), ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, anche finalizzati a individuare la massa critica ottimale di rifiuti ai fini della loro trasformazione. Essi sono titolari di potere di integrazione e di attuazione rispetto alle linee guida previste nel piano regionale per i rifiuti.

4. Gli ARO sono costituiti in bacini di utenza omogenei tra più comuni che ottimizzano la filiera della raccolta differenziata, intesa al recupero totale, con esclusione dell'incenerimento del residuo secco, e all'attuazione della relativa impiantistica di servizio. Gli ARO sono riconosciuti come autorità autonoma dagli ambiti territoriali ottimali (ATO), assumendo i poteri previsti dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Le regioni provvedono ad aggiornare i rispettivi piani rifiuti, inserendo gli ARO costituiti e provvedendo alla procedura prevista dall'articolo 200, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 17

Certificati bianchi e riconversione impiantistica

1. Sono istituiti i certificati bianchi quali sistema di incentivazione degli impianti ricompresi nell'articolo 6, comma 1, ed elencati nell'articolo 14, comma 2, allo scopo di finanziare la riconversione impiantistica industriale finalizzata al riciclaggio mediante le risorse dell'apposito fondo di rotazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il fondo è alimentato dagli introiti derivanti dal tributo previsto al comma 2 del presente articolo e dal gettito fiscale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'Ambiente coordina l'attività di riconversione secondo i criteri previsti dall'articolo 6, affidando la gestione dell'attività autorizzativa alle regioni.

2. I certificati bianchi per l'attività di riconversione impiantistica industriale sono finanziati attraverso il tributo di scopo denominato <<tassa sul vuoto a perdere>>, dovuto, a favore del fondo di rotazione di cui al comma 1, dalle aziende che utilizzano contenitori per bevande in plastica, in metallo e in vetro, aventi capacità tra 0,1 e 3 litri, nella misura di euro 0,10 per ogni contenitore immesso nel mercato.

3. Le aziende che utilizzano il sistema di distribuzione con vuoto a rendere, incentivano la riconsegna per il riutilizzo ciclico dei contenitori tramite l'applicazione di una cauzione di euro 0,20 per ogni contenitore, rimanendo esenti dal tributo introdotto dal presente articolo e dal contributo ambientale Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Nell'ambito del programma nazionale di riconversione impiantistica industriale sono istituite forme di partecipazione permanente dei cittadini e delle comunità locali, rispettivamente con le istituzioni locali e con gli ambiti di raccolta ottimale (ARO) o con gli ambiti territoriali ottimali (ATO) di riferimento, che garantiscano l'informazione e il confronto operativo sulle modalità di attuazione del programma.

Art. 18

Compiti del CONAI e dei distretti

1. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), quale organismo privato senza fini di lucro, favorisce la nascita di ulteriori filiere di riciclaggio e di recupero, attraverso i distretti di piccole e medie imprese locali con soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi che operano in un sistema certificato parallelo al CONAI, evitando forme monopolistiche e consentendo ai comuni di accedere e di recedere dalle convenzioni in funzione della remuneratività del libero mercato.

2. I soggetti di cui al comma 1 assumono come missione istituzionale il passaggio dalla gestione del riciclaggio degli imballaggi differenziati alla gestione del riciclaggio di tutte le frazioni secche differenziate, nell'ambito di quanto previsto dagli obiettivi di riciclaggio specificati nell'articolo 1.

3. È garantita una remunerazione adeguata a favore dei soggetti preposti alla raccolta differenziata e al conferimento presso piattaforme di selezione convenzionate, per favorire la loro autosufficienza economica. I soggetti di cui al comma 1 adeguano il contributo ambientale CONAI, previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al fine di assicurare che il corrispettivo riconosciuto ai comuni, per la raccolta e per il trasporto, e alle aziende che operano come piattaforme di selezione convenzionate, sia pari al costo medio europeo riferito alle medesime operazioni. Il corrispettivo è indicizzato su base annuale al prezzo medio di mercato delle relative materie prime e seconde.

4. Il CONAI e i distretti di cui al comma 1 sono tenuti a investire almeno il 70 per cento delle risorse annue disponibili nell'attività di raccolta e di riciclaggio e almeno il 20 per cento nel settore della riprogettazione di prodotti e di imballaggi. La riprogettazione è svolta secondo le linee guida del Piano nazionale di prevenzione di cui all'articolo 22, redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e affidato per l'attuazione al Consiglio nazionale delle ricerche, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e ai centri di ricerca sperimentale, in applicazione del criterio della responsabilità estesa dei produttori, provvedendo a finanziare i centri di ricerca e di riprogettazione industriale sul rifiuto residuo presso tutti gli impianti di discarica autorizzati, come previsto dall'articolo 7 della presente legge.

5. Sulla base di un rigoroso protocollo, sottoscritto dal CONAI e dai distretti di piccole e medie imprese locali con soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi che operano in un sistema certificato parallelo al CONAI, con le aziende produttrici, con le associazioni nazionali di cittadini e di consumatori e con la grande distribuzione organizzata, l'immissione sul mercato dei beni di consumo è disciplinata in modo da minimizzare gli sprechi di materia e di energia. Nel nuovo ordinamento delle funzioni, è garantita la rappresentatività delle comunità locali attraverso la nomina, da parte degli ambiti di raccolta ottimale (ARO) o degli ambiti territoriali ottimali (ATO), di almeno un esperto in ogni ambito onde costituire un collegio civico nazionale quale organismo partecipante, con diritto di voto, al consiglio di amministrazione del CONAI stesso.

Art. 19

Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, le Aziende regionali per la protezione ambientale, le regioni, le province e le comunità locali svolgono il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del piano di riconversione industriale, affidato al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e ai soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in distretti, per il riutilizzo, per il

riciclaggio, per la riprogettazione e per l'occupazione di microimprese e di medie imprese locali che operano in un sistema certificato, anche parallelo al CONAI come soggetto attuatore, con clausola di attivazione di un tavolo semestrale di confronto con le comunità locali e con le amministrazioni comunali interessate.

2. L'attività del CONAI è improntata alla totale trasparenza nella gestione dei flussi di materiali differenziati gestiti tramite i singoli consorzi di filiera. Allo scopo il Consorzio predispose un rapporto annuale che dia conto dell'esclusione del conferimento di frazioni differenziate a impianti di incenerimento/combustione e dei risultati della gestione espressi in termini di percentuale di materia riciclata e differenziata rispetto al totale.

Art. 20

Piano di monitoraggio sanitario

1. Il Ministero della salute, le regioni e le province interessate, in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia nazionale per le tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, le Aziende regionali per la protezione ambientale, gli ordini professionali dei medici e le comunità locali provvedono alla stesura di un piano di monitoraggio sanitario e ambientale per individuare le aree e i bacini industriali ove la presenza di discariche, di impianti di incenerimento/combustione e di attività industriali illegali ha determinato un danno ambientale permanente e l'insorgenza di patologie alla salute pubblica.

2. Il piano identifica i soggetti responsabili del danno ambientale, individua le attività di bonifica sul territorio e definisce le azioni di prevenzione e di cura delle patologie riscontrate, con utilizzazione di opportuni bio-indicatori, includendo la mappatura del latte materno effettuata su un campione significativo di popolazione residente e quella del latte vaccino prelevato in aziende zootecniche e di lavorazione del latte operanti nell'area.

3. In relazione al piano di cui al comma 2, sono istituiti, ove non previsti o funzionanti, appositi registri sui tumori riscontrati nelle aree e nei bacini industriali ivi delimitati, conferendo le risorse e i poteri necessari alle strutture sanitarie locali. Una particolare tutela sanitaria è riconosciuta agli operatori e ai lavoratori impiegati nei predetti impianti attraverso forme di prevenzione, di monitoraggio e di profilassi specifica, attuate da strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, finanziate, in entrambi i casi, dai gestori degli impianti stessi.

Art. 21

Reato di inquinamento

1. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 255 a 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, costituisce reato di inquinamento e di danno ambientale e alla salute pubblica. Le pene ivi previste sono aumentate di un terzo nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio dell'attività industriale, hanno causato danno permanente all'ecosistema naturale e alle comunità residenti per imprevidenza o per voluta inosservanza delle norme in materia di tutela ambientale.

2. I soggetti responsabili di inquinamento e di danno ambientale e alla salute pubblica sono altresì tenuti, a titolo di responsabilità civile, al risarcimento a favore delle comunità locali e dello Stato, oltre all'esecuzione delle opere di bonifica necessarie.

3. Gli inceneritori in dismissione, siti in un raggio di 30 chilometri dai punti di rilevamento dove si registra il superamento, per almeno due giorni nell'arco di 15 giorni, dei limiti di legge di concentrazione nell'aria di materia particolata PM₁₀ e PM_{2,5}, sono spenti entro il giorno successivo a quello del secondo sfioramento e non possono essere rimessi in esercizio prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dall'ultimo superamento dei predetti limiti.

Art. 22

Piano nazionale di prevenzione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redige un Piano nazionale di prevenzione mirato alla riprogettazione industriale, che includa criteri di riduzione dei rifiuti organici e che detti linee guida operative e generali al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e ai soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in distretti di microimprese locali che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI, per l'attuazione del principio di responsabilità estesa del produttore e del criterio progettuale-industriale della decostruibilità e della riciclabilità totale delle singole parti componenti entro il 2020, trasmettendolo alle regioni per l'inserimento nei piani regionali di gestione dei rifiuti e per la determinazione degli obiettivi territoriali al 2020.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni produttore di beni materiali indica, per singolo bene e per singolo componente, le modalità e le tecnologie di riciclaggio.
3. A partire dal 2016, sono vietate la produzione e l'importazione di beni non riciclabili e/o non compostabili al 100 per cento.
4. È fatto obbligo alle aziende produttrici di beni materiali di utilizzare una percentuale minima di materia post consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che fissi le percentuali minime per ogni settore merceologico.
5. Le aziende produttrici di beni materiali hanno l'obbligo di indicare in etichetta le frazioni merceologiche di cui è composto il bene e le corrette modalità di smaltimento, anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della presente legge.
6. Gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, garantiscono che i manufatti e i beni utilizzati all'interno degli appalti affidati siano realizzati con almeno il cinquanta per cento di materiale riciclato, in analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 23

Piani di razionalizzazione della filiera alimentare e dei rifiuti organici

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in coordinamento con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con le associazioni ambientaliste, con le associazioni degli agricoltori, con l'industria di trasformazione e del commercio, con le associazioni dei consumatori e con il Consorzio italiano compostatori, redige un piano di tutta la filiera agro-alimentare dalla produzione al consumo, per la razionalizzazione e l'efficiente utilizzo delle risorse agro-alimentari, per l'uso più corretto degli alimenti in scadenza, dei sottoprodotti e degli scarti alimentari al fine di ridurre gli sprechi di prodotti e relativi imballaggi, e allo scopo di destinare quanto non più utile ai fini alimentari umani e zootecnici alla ricostituzione della fertilità dei suoli contrastando i processi di desertificazione in atto.
2. Sono istituite le banche alimentari, intese come luoghi pubblici gestiti dai comuni in collaborazione con le principali organizzazioni umanitarie, con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio, cui conferire il surplus alimentare proveniente da circuiti distributivi commerciali, da aziende di produzione, da fondazioni e da singoli cittadini. La donazione per scopi di solidarietà civile e di sostegno al disagio sociale di scorte alimentari integre e non scadute è interesse dei singoli comuni al fine di ridurre il conferimento nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani e di sottrarle allo smaltimento.
3. Ogni regione svolge un'indagine sul proprio territorio per individuare le zone con scarsa presenza di sostanza organica, con valore percentuale inferiore al 3,5 per cento in peso, ed emanare norme per il suo recupero, mediante l'utilizzo preferenziale di compostato derivante da raccolta selezionata di rifiuti, anche prevedendo allo scopo il riconoscimento di incentivi.
4. La raccolta differenziata della frazione organica umida è effettuata obbligatoriamente presso tutte le utenze che non praticano il compostaggio domestico o collettivo e di zona, che sono le modalità prioritarie ai fini della riduzione a monte dei rifiuti. Per le abitazioni isolate, le amministrazioni comunali possono rendere obbligatorio il compostaggio domestico.

5. È consentito e promosso il compostaggio collettivo di caseggiato e di zona, come regolamentato dai comuni.

6. In tutte le aree di verde pubblico aventi superficie superiore a un ettaro, è obbligatorio allestire una zona per la trasformazione in compostato della frazione organica derivante dagli sfalci e dalle potature leggere della stessa area nonché delle altre aree verdi del comune, fino a un massimo di 1.000 tonnellate/anno per ogni zona. Queste zone, tramite apposito regolamento comunale, possono essere utilizzate anche per la trasformazione in compostato della frazione vegetale derivante dalle aree verdi private circostanti.

Art. 24

Centri per il riuso e per il riciclo

1. Ai fini del riutilizzo dei beni a fine vita, entro il 2016, almeno un centro di raccolta ogni 20.000 abitanti è riconvertito in centro per il riuso e per il riciclo. In tale contesto, e beni suscettibili di possibile riuso, in toto o nei singoli componenti, sono indirizzati verso aree di deposito per le successive fasi di riparazione e di riuso, senza essere classificati come rifiuti. I beni non suscettibili di riuso sono indirizzati verso aree di deposito tipiche dei centri di raccolta per il successivo invio al riciclaggio.

2. La gestione delle strutture di cui al comma 1 è affidata, in via preferenziale ma non esclusiva, alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio.

Art. 25

Ruolo del volontariato e della cooperazione sociale

1. Le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono effettuare saltuariamente, con progetti e/o con campagne di sensibilizzazione e di informazione temporalmente limitate, la raccolta di frazioni differenziate di rifiuti urbani non pericolosi per finanziare le proprie attività sociali, previa comunicazione al comune interessato che indichi il soggetto responsabile e il periodo di attività previsto che non può, in ogni caso, eccedere i sei mesi.

2. Tale attività esclude il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali e la compilazione del formulario di accompagnamento dei materiali, in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 26

Accesso all'informazione e partecipazione dei cittadini

1. Le pubbliche amministrazioni mantengono aggiornate le informazioni in loro possesso relative alla materia oggetto della presente legge e, allo scopo, detengono elenchi, registri e schedari accessibili al pubblico. È favorito l'accesso alle banche dati elettroniche, comprendenti le relazioni sulla situazione dell'ambiente, alla legislazione, ai piani o alle politiche nazionali, alle convenzioni internazionali.

2. I cittadini utenti sono informati, fin dalla fase iniziale dei processi decisionali, sui seguenti elementi:

- a) l'oggetto sul quale deve essere presa la decisione;
- b) la natura della decisione da adottare;
- c) l'autorità competente;
- d) la procedura prevista, comprese le informazioni di dettaglio sulla procedura di consultazione;
- e) la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ove prevista.

3. I tempi del procedimento devono permettere una reale partecipazione del pubblico, attraverso la comunicazione tempestiva almeno 30 giorni prima sui principali organi di stampa locali e sul web.

4. La partecipazione dei cittadini deve essere assicurata in tutte le fasi delle procedure di autorizzazione delle attività di tipo industriale che prevedano il trattamento di recupero e/o di smaltimento di rifiuti comprese quelle relative alle discariche di materiali pericolosi. La decisione

finale di autorizzazione delle attività suddette è adottata tenendo conto del risultato della partecipazione dei cittadini.

5. Lo Stato, in fase di attuazione della presente legge, e le regioni, in fase di revisione e di attuazione dei Piani regionali per i rifiuti, garantiscono il coinvolgimento diretto dei cittadini tramite la costituzione di un comitato di garanti che preveda la presenza di tecnici e di studiosi dei vari settori, indicati anche dagli ordini professionali, dalle associazioni e dai comitati di cittadini impegnati sul tema dei rifiuti, dell'ambiente e della salute. Compete al comitato dei garanti verificare che il processo evolva in modo corretto e trasparente in tutte le fasi e che l'informazione al pubblico sia chiara ed esaustiva, controllando e garantendo il contemperamento e l'approfondimento delle diverse posizioni che si sviluppano nei momenti di discussione pubblica o nel corso dei lavori dei gruppi nei vari settori.

Art. 27

Clausola finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri provenienti dalla presente legge si provvede mediante gli introiti derivanti:

- a) dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 3, comma 2, destinato al fondo di rotazione previsto dall'articolo 17, comma 1;
- b) dai tributi speciali di cui agli articoli 10 e 17, comma 2;
- c) dall'addizionale del 20 per cento sul tributo speciale prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- d) dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione della presente legge.

Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.